CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, CHIAVACCI, RUZZANTE, BASSO, MIGLIAVACCA, OLIVIERI, SETTIMI, GATTO, SUSINI

Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa

Presentata il 26 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei Paesi democratici è normale, fisiologico, prevedere per le strutture (« chiuse ») dove sono in vigore princìpi gerarchici e di disciplina, e più in generale dove le persone sono sottoposte ad obblighi non connessi all'impegno di lavoro, forme di presenza e di controllo « esterni », non facenti parte dell'amministrazione interessata.

Tale pratica è stata introdotta nel 1975 per le carceri e gli ospedali psichiatrici prevedendo tra i possibili visitatori non solo i parlamentari, ma anche magistrati di diversi gradi e funzioni, consiglieri regionali, funzionari dello Stato, i medici provinciali.

Questa previsione di forme di controllo, anche episodiche e atipiche, lungi dall'essere dimostrazione di sfiducia o strumento di vessazione dell'amministrazione interessata, sono da ritenersi momenti di positiva permeabilità, forme di garanzia in una società trasparente ed aperta.

È proprio degli Stati totalitari ritenere il controllo dimostrazione di sfiducia, mentre la previsione di garanzie di ogni tipo – sistematico o straordinario – è caratteristica delle democrazie.

Non si vede perché da questa pratica debbano essere escluse le Forze armate, in particolare per quelle strutture che sono destinate all'alloggio, al vitto ed al benessere.

Le Forze armate e le loro strutture sono parte integrante della nazione e del territorio, i militari sono in primo luogo cittadini: basterebbero questi assunti per dimostrare non solo l'opportunità, ma addirittura la

necessità di permettere ai parlamentari di effettuare visite in qualsiasi momento.

Vi è chi potrebbe sostenere che ragioni di sicurezza militare impedirebbero visite « a sorpresa » da parte degli eletti in Parlamento.

È facile obiettare che problemi di sicurezza per questo tipo di visita si vengono a creare anche per gli ospedali psichiatrici o le carceri, senza che ciò abbia impedito la possibilità di tale forma di controllo ispettivo.

Abbiamo comunque cercato di recepire tale possibile obiezione limitando la possibilità di visita alle strutture sanitarie militari (in questo caso è arduo giustificare eventuali pericoli per la sicurezza militare) e a quelle parti delle caserme preposte al vitto, all'alloggio e al benessere del personale.

Abbiamo inoltre incluso quei locali delle strutture militari in cui si svolgano attività esposte a rischio o dove vi siano macchinari, impianti e strutture sottoponibili a collaudi o verifiche periodiche, come del resto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

È da notare a tale proposito che queste visite preventive e questi controlli vengono effettuati attualmente dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e che il comma 3 del suddetto articolo recita esplicitamente che tali disposizioni « si applicano anche al Ministero della difesa ».

Se il funzionario di una unità sanitaria locale può visitare tali strutture e locali, perché non può farlo un parlamentare ?

In tal caso abbiamo previsto limiti oggettivi, riassumibili nel fatto che i militari con cui il parlamentare vorrebbe incontrarsi siano impegnati in attività di servizio da cui non possono essere distolti pena il venir meno dell'efficienza del reparto stesso.

In tale caso, adeguatamente motivato dall'ufficiale comandante, l'incontro non avviene.

La nostra proposta di legge prevede che i membri del Parlamento debbano astenersi dal formulare considerazioni personali nel corso degli incontri perché riteniamo prioritaria la funzione puramente conoscitiva della visita evitando ogni rischio di turbamento della normale vita dei reparti.

Prevediamo inoltre che qualora il membro del Parlamento incontri gli organi di rappresentanza ciò avvenga senza la presenza del comandante: la ragione di ciò è evidente essendo gli organi di rappresentanza istituzionalmente riconosciuti.

La proposta di legge prevede, infine, che i membri del Parlamento siano accompagnati da un collaboratore, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975.

Per tranquillizzare su possibili abusi che con questa disposizione potrebbero essere compiuti basterà ricordare che l'attuazione di questa parte della legge n. 354 del 1975 è stata regolamentata attraverso semplici circolari del Ministero competente. È quanto prevede anche l'ultimo articolo della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari, alle caserme e alle strutture militari, limitatamente ai locali preposti all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I membri del Parlamento possono altresì visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

ART. 2.

1. Durante la visita i membri del Parlamento sono accompagnati dal comandante o da un suo incaricato e potranno incontrarsi con militari di ogni ordine e grado, astenendosi nei colloqui dal formulare considerazioni personali. Qualora l'incontro avvenga con l'organismo di rappresentanza, o con componenti dello stesso, il comandante o suoi incaricati non sono presenti.

2. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante sugli incontri previsti dal comma 2 dell'articolo 1. In tal caso i comandanti devono documentare adeguatamente al membro del Parlamento in visita le ragioni del parere negativo.

ART. 3.

1. Nel corso della visita il membro del Parlamento è affiancato dal comandante del reparto, o da un ufficiale appositamente delegato, che fornisce le informazioni e i dati richiesti.

2. I membri del Parlamento in visita possono essere accompagnati da un proprio collaboratore.

3. Le circolari con cui il Ministero della difesa dà istruzioni per l'applicazione della presente legge devono essere comunicate tempestivamente al Parlamento per l'inoltro alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.